

LAGARO SOCIETÀ CONSORTILE R.L.



### Verbale di Accordo Sindacale

Il giorno 15 novembre 2007 presso gli uffici della Società Lagaro S.c. ar.l. siti in via della Centrale 24/a, Lagaro (BO)

#### TRA

La società "Lagaro" S.c. a r.l., in qualità di Società Consortile, costituita a valle dell'ATI di cui la Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi è mandataria, per la realizzazione dei lavori del "Lotto 5B" della Variante di Valico Bologna-Firenze e nell'atto rappresentata dai Sigg. Giuseppe Arturi, Direttore di Cantiere e Enrico Borsari dell'Ufficio Personale, entrambi di CMB, di seguito per brevità detta "Lagaro".

#### E

La Fillea - CGIL di Bologna rappresentata dal Sig. Fava Fausto

La Filca - CISL di Bologna rappresentata dalla Sig.ra Rina Capponi e il Sig. Bichicchi Luigi di seguito per brevità dette OO.SS.

La R.S.A. rappresentata dal Sig. Giovanni Carioscia di seguito per brevità R.S.A.

Congiuntamente tutte per brevità dette "Parti"

#### PREMESSO

- a) che l'opera denominata "Lotto 5B" della Variante di Valico, la cui esecuzione sarà effettuata dalla società consortile "Lagaro" S.c. a r.l. si compone sinteticamente della realizzazione di un viadotto e di una galleria a doppia canna della lunghezza di circa 800 metri;
- b) che allo stato attuale non sono ancora iniziati i lavori di scavo della galleria;
- c) che il Capitolato Speciale di Appalto prevede l'esecuzione delle opere di scavo a ciclo continuo;
- d) che Lagaro ha proposto alle OO.SS un modello di turnazione basato su due turni giornalieri di tre squadre ciascuno interrotto da pausa per il consumo del pasto oltreché da una pausa infra turno per il ristoro e che tale turnazione avrebbe soddisfatto sia quanto richiesto dal Capitolato Speciale di Appalto che la normativa vigente in materia di orari di lavoro;
- e) che è una consuetudine oramai consolidata lungo tutta la tratta denominata "Variante di Valico" effettuare una modalità di turnazione basata sui tre turni giornalieri e quattro squadre;

LAGARO SOCIETÀ CONSORTILE R.L.



- f) che in più occasioni, all'interno dei Tavoli permanenti per la Sicurezza, anche l'ASL competente per territorio ha evidenziato la correlazione tra l'aumento delle ore lavorate e gli infortuni sul lavoro;
- g) le Parti pertanto concordano, sin d'ora che le lavorazioni in galleria saranno organizzate con tre turni giornalieri e quattro squadre con articolazione da definire successivamente in occasione dell'Accordo Quadro;

Ai sensi delle vigenti norme di legge e della contrattualistica collettiva di lavoro applicata da Lagaro, si è convenuto di stipulare nella reciproca e libera volontà delle Parti il seguente

### ACCORDO

da valere per i lavoratori di Lagaro impegnati per la realizzazione del cantiere in epigrafe e rientranti nella categoria degli operai

#### Articolo 1 – Banca Ore

1. In considerazione del significativo e progressivo dato incrementale dell'esigenza di risposta ai fabbisogni sociali extra-lavorativi e relazionali, nonché di eventi riconducibili alle eventuali richieste di congedi ed aspettative, nonché della provenienza extraregionale od extraprovinciale è istituita la "Banca Ore" disponibile per tutti i lavoratori.
2. Nella "Banca Ore" sono accreditate tutte le ore eccedenti l'8° ora giornaliera e la 40° settimanale.
3. Tali ore sono godibili da parte del lavoratore, fatti salvi i termini di legge e della contrattazione collettiva di lavoro di ordine superiore, dal giorno successivo a quello di accreditamento nella "Banca Ore".
4. Al termine di ciascun mese in occasione del calcolo della retribuzione mensile, verrà effettuato il conguaglio delle ore utilizzate dalla banca ore come permesso individuale; le eccedenti restanti ore saranno retribuite nella stessa mensilità.
5. E' concesso al lavoratore, in alternativa al meccanismo stabilito al comma 4, la facoltà di richiedere, in forma scritta, il mantenimento nella banca ore stessa di 8 ore da accantonare mensilmente e da godere entro l'anno successivo.
6. All'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, procurato da una delle due Parti e per qualsivoglia motivazione, le eventuali ore di permesso retribuito individuali risultanti ancora accreditate saranno liquidate in occasione del pagamento delle competenze di fine rapporto.

LAGARO SOCIETÀ CONSORTILE R.L.



### **Articolo 2 – Orario di lavoro**

1. L'organizzazione dell'orario normale di lavoro attualmente in essere è costituita, in base alle disposizioni del CCNL applicato e vigente, su una media annua di 40 ore contrattuali ordinarie settimanali, distribuite dal lunedì al venerdì dalle 7,30 alle 12,00 e dalle 13,00 alle 16,30.
2. In ragione di specifiche e particolari esigenze di carattere tecnico–produttivo che possano venire a determinarsi, anche in dipendenza di specifiche clausole contrattuali contenute nel Contratto di Appalto, l'organizzazione dell'orario sarà oggetto di verifica preliminare e specifico accordo tra le parti.
3. Valgono le specifiche norme derogatorie disciplinate dalla legge e dalla contrattazione collettiva di lavoro.

### **Articolo 3 – Orario massimo di lavoro e straordinario**

1. Le ore contrattuali straordinarie maturano, secondo i modi, le forme e i limiti definiti dal CCNL e dalla contrattazione territoriale integrativa vigente ed applicata, oltre l'orario di lavoro come qualificato all' art. 2.
2. Le ore di lavoro contrattuale prestate oltre l'8° ora giornaliera e la 40° su base settimanale saranno accantonate a titolo di riposi compensativi fruibili in forma di permessi retribuiti nel mese, con la relativa maggiorazione contrattuale.
3. All'atto del godimento dei riposi compensativi di cui al comma 2 sono effettuati i relativi versamenti contributivi ed applicate le ritenute di legge, oltre gli accantonamenti presso la competente Cassa Edile e l'erogazione dell'indennità di presenza prevista dal CCIPL.
4. La durata massima dell'orario di lavoro settimanale e le prestazioni di lavoro straordinario, con specifico riferimento alla nozione legale, sono assoggettate alle limitazioni e alle deroghe prescritte e disciplinate dalla legislazione vigente in materia, nonché dalla contrattazione collettiva di lavoro, e saranno oggetto di verifica quadrimestrale tra le Parti.
5. Fermo restando l'orario normale di lavoro in 40 ore settimanali e 8 giornaliere, le prestazioni di cui al comma 4 potranno verificarsi nel rispetto di quanto stabilito dal CCNL e dalla contrattazione territoriale integrativa, e nel rispetto dei criteri di cui ai commi 6 e 7.
6. Ai fini del computo della durata dell'orario di lavoro di cui al comma 5, non sono presi in considerazione, ovvero sono neutri:
  - a) i periodi di ferie collettive ed individuali,
  - b) i periodi di assenza per malattia.
7. Ai fini della verifica di non superamento della durata dell'orario di lavoro di cui al comma 5, nonché, ai sensi delle definizioni legali di "orario di lavoro" e di "periodo di riposo", fatte

LAGARO SOCIETÀ CONSORTILE R.L.



salve contrarie disposizioni di legge o ministeriali, oppure delle contrattazione collettiva di ordine superiore, non si computano:

- a) i congedi e le aspettative non retribuite;
- b) le ore di permesso non retribuito;
- c) le ore di Cassa Integrazione Guadagni per eventi meteorologici;
- d) le ore di assenza ingiustificata e/o di sospensione disciplinare dall'attività lavorativa, a seguito di contestazioni d'addebito e di assunzione del conseguente provvedimento disciplinare.

#### Articolo 4 - Vigenza e scadenza

Il presente accordo entra in vigore il 1 ottobre 2007, ed avrà una durata sperimentale semestrale sino al 30 marzo 2008, con verifica trimestrale.

Ai fini del deposito, copia del presente Accordo sarà inoltrata, a cura della Lagaro, alla Direzione Provinciale del Lavoro di Bologna

Il presente Accordo, ricomprendente l'allegato .1, formato da 5 (cinque) pagine trascritte sulla sola facciata anteriore, è concordato, letto, confermato e sottoscritto in pari data ed in ogni sua parte.

LAGARO

00.SS

R.S.A.

LAGARO SOCIETÀ CONSORTILE R.L.



### Allegato all'Accordo Collettivo Aziendale

Tabella dei valori temporali minimi giornalieri lavorabili in deroga alla durata normale, massima e medie dei tempi di lavoro, ai sensi e dell'art. 16, comma 1, lettera b), del D.lgs 8 aprile 2003, n. 66 (riferimento: art. 10 RD n.1955/1923), fermo restando quanto previsto nel merito dal CCNL e dal CCIPL di riferimento.

Attività	Livelli/F.p	Carpentieri			Gruisti	Operatori macchine
		4° + i.c.s.(*)	4°/3° liv	2°/1° liv		
Apertura U.P		5'				
Approntamento al lavoro		5'	10'	10'	10'	10'
Distribuzione attività		15'				
Riattivazione impianti		10'	10'		10'	
Distribuzione attrezzature		5'	5'	5'		
Distribuzione materiali			5'	5'		
Posizionamento segnaletica stradale/ di cantiere		15'		15'		
Rifornimento carburante e verifica						10'
Verifica opere provv. e DPC		15'	15'	15'		
Pulizia personale per pausa pranzo		10'	10'	10'	10'	10'
Ripresa dopo pausa pranzo		5'	5'	5'	5'	5'
Attività di riordino /D.Lgs 494/96)		15'	15'	10'	10'	10'
Sgombero rottami/residui di lav.				10'		
Pulizia/lavaggio di attrezzature			10'	10'		
Manutenzione ordinaria macchine					15'	15'
Rimessaggio attrezzature			5'	5'		
Rimessaggio macchine						5'
Disattivazione impianti		5'	5'			
Programma ordini (giorno dopo)		15'				
Programma attività (giorno dopo)		15'				
Registrazione presenze		10'				
Chiusura U.P.		5'				
<b>Totali</b>		<b>150'</b>	<b>95'</b>	<b>100'</b>	<b>60'</b>	<b>65'</b>
Manutenzione Str. Macchine (=sabato)						240'
Pulizie Generali (=sabato)		180'	180'	180'	180'	

\*i.c.s.= personale soggetto ad indennità di caposquadra ai sensi e per gli effetti dell' Art. 77 del CCNL applicato. Il personale così qualificato svolge funzioni di "Referente produttivo"

LAGARO SOCIETÀ CONSORTILE R.L.

FENEAL - UIL

FILCA - CISL

FILLEA - CGIL

**Verbale di Accordo Sindacale**

Il giorno 6 ottobre 2008 presso gli uffici della Società Lagaro S.c. ar.l. siti in via della Centrale 24/a, Lagaro (BO)

**TRA**

La società "Lagaro" S.c. a r.l., in qualità di Società Consortile, costituita a valle dell'ATI di cui la Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi è mandataria, per la realizzazione dei lavori del "Lotto 5B" della Variante di Valico Bologna-Firenze e nell'atto rappresentata dai Sigg. Giuseppe Arturi, Direttore di Cantiere e Enrico Borsari dell'Ufficio Personale, entrambi di CMB, di seguito per brevità detta "Lagaro"

**E**

La Feneal - UIL di Bologna rappresentata dalla Sig.ra Laura Brambilla e il Sig. Riccardo Galasso  
 La Filca - CISL di Bologna rappresentata dalla Sig.ra Rina Capponi  
 La Fillea - CGIL di Bologna rappresentata dal Sig. Mancini Paolo  
 di seguito per brevità dette OO.SS.

La R.S.U. rappresentata dai Sigg. Lamari Domenico, La Monica Calogero, Di Piazza Vincenzo,  
 di seguito per brevità R.S.U.

Congiuntamente tutte per brevità dette "Parti"

Le Parti nella reciproca e libera volontà hanno convenuto di stipulare il presente

**ACCORDO**

da valere per i lavoratori di Lagaro impegnati per la realizzazione del cantiere in epigrafe e rientranti nella categoria degli operai

Le Parti concordano in occasione dei ponti del 1° novembre e del 8 dicembre, nonché delle ferie di Natale quanto segue:

- squadra A): ultimo giorno lavorativo 31 ottobre al termine del I turno, rientro il 9 novembre all'inizio del III turno; ultimo giorno lavorativo 22 dicembre al termine del I turno e rientro il 7 gennaio per l'inizio del II turno;

SOCIETÀ CONSORTILE R.L.

FENEAL - UIL

FILCA - CISL

FILLEA - CGIL

- squadra B): ultimo giorno lavorativo 29 ottobre al termine del I turno, rientro il 5 novembre all'inizio del III turno; ultimo giorno lavorativo 22 dicembre al termine del II turno e rientro il 14 gennaio per l'inizio del III turno;
- squadra C): ultimo giorno lavorativo 7 dicembre al termine del I turno e rientro il 15 dicembre all'inizio del III turno; ultimo giorno lavorativo 20 dicembre al termine del III turno e rientro il 8 gennaio per l'inizio del III turno;
- squadra D): ultimo giorno lavorativo 3 dicembre al termine del I turno, rientro il 12 dicembre all'inizio del III turno; ultimo giorno lavorativo 20 dicembre al termine del II turno e rientro il 7 gennaio per l'inizio del III turno;

I cosiddetti "giornalieri" e lavoratori a due turni impiegati nel rivestimento: chiusura il 30 ottobre al termine dell'attività lavorativa e rientro il giorno 4 novembre entro le ore 14; ultimo giorno lavorativo 3 dicembre al termine dell'attività lavorativa e rientro il giorno 9 entro le ore 14.

Per quanto riguarda la chiusura delle festività natalizie e del primo dell'anno le Parti concordano che il cantiere chiuderà il giorno 19 al termine dell'attività lavorativa e rientro il giorno 7 gennaio entro le ore 14.

Il presente verbale composto di 2 (due) pagine trascritte sulla sola facciata anteriore, è concordato, confermato e sottoscritto in pari data ed in ogni sua parte in 5 (cinque) esemplari originali che vengono così distribuiti: 3 (tre) alle OO.SS e 2 (due) a Lagaro.

LAGARO S.C. A R.L.

FENEAL - UIL

FILCA - CISL

FILLEA - CGIL